



Firenze, li 25/11/2009
50121- Piazza S. Marco, 4
Tel.:055-27571 – Telefax 055-264194

Università degli Studi di Firenze

Direzione Amministrativa

Prot. n° 81688 pos VII/4
Da citare nella risposta

Allegati 0

A tutto il personale universitario
SEDE

Oggetto: Titolarità partita IVA da parte del personale a tempo pieno

Com'è noto, lo status di dipendente pubblico, tal è sia il personale docente che tecnico-amministrativo, è caratterizzato dal dovere di esclusività, inteso come inconciliabilità dell'impiego con il contestuale svolgimento di altre attività lavorative e/o professionali.

Tale assunto è stato più volte ribadito dal legislatore, fino a divenire un principio generale dell'ordinamento giuridico, la cui unica eccezione è rappresentata dal regime del personale a tempo parziale con impegno di lavoro uguale od inferiore al cinquanta per cento.

In particolare, l'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 statuisce che gli impiegati civili dello Stato non possono esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

A fortiori l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, confermando le succitate incompatibilità, prevede al comma 7 che i pubblici dipendenti non possano svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda più specificamente i docenti universitari, l'art. 11 del DPR 382/1980 esclude espressamente la compatibilità del regime di docente a tempo pieno con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna, con l'assunzione

di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Alla luce del quadro legislativo sopra delineato, appare evidente che il dipendente in regime di tempo pieno non possa svolgere attività che richiedono la titolarità della partita IVA.

L'iscrizione alla partita IVA, infatti, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 rubricato "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", deve necessariamente effettuarsi allorché un soggetto intraprenda l'esercizio di un'impresa, arte o professione, e presuppone, pertanto, che tale esercizio sia continuativo ed abituale.

Nonostante ciò, sembra che alcuni dipendenti dell'Ateneo in regime di tempo pieno risultino titolari di partita IVA, in tal modo violando la normativa citata.

Appare utile sottolineare in proposito che in base all'art. 13 comma 1 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità prevede che *"[...] coloro che sono preposti alle strutture didattiche ed alle unità amministrative nonché i funzionari preposti ai servizi amministrativi di queste ultime ed i dirigenti degli uffici, ove, nell'esercizio delle rispettive funzioni, vengano a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità, sono tenuti a darne tempestiva notizia al Rettore e al Direttore Amministrativo per l'esercizio delle rispettive azioni previste dalla legge"*.

Tali azioni richiedono lo svolgimento di apposite indagini volte ad accertare la veridicità di tale fatto, anche attraverso una dichiarazione dell'interessato resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, l'acquisizione di ulteriore documentazione presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, nonché copia delle scritture contabili relative all'attività esercitata dal dipendente in maniera abituale e continuativa.

Occorre precisare che nel caso in cui l'Amministrazione, nell'esercizio della suddetta attività istruttoria, riscontri l'esistenza di partita IVA senza alcuna fatturazione per eventuali prestazioni, ciò comporterà comunque l'irrogazione di una sanzione, seppur di grado inferiore.

Non è superfluo aggiungere che in caso di violazione accertata, tutta la documentazione raccolta dovrà essere inviata anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la

valutazione di possibili danni all'erario ed alla Procura della Repubblica, per eventuali ulteriori profili di responsabilità penale.

Con la presente, pertanto, si invitano tutti i dipendenti in regime di tempo pieno, nonché quelli a tempo parziale con impegno orario superiore al cinquanta per cento, che siano impropriamente titolari di partita IVA, a sanare tale irregolarità, optando per il regime a tempo definito e/o parziale, oppure, in alternativa, provvedendo immediatamente alla cessazione dell'attività professionale svolta nonché ed alla contestuale cancellazione dal registro della partita IVA.

In ogni modo questi rimedi non consentono di sanare le attività indebitamente svolte prima, le quali potranno sempre essere oggetto delle indagini e delle azioni sopra dette.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Michele Orefice)